REPERTORIO N° 608 DEL 25/02/20

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto a contrarre per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ai sensi degli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 50/2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2016 concernente "Riconduzione dell'Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019, Fog. 1971, con il quale al dott. Angelo BORRELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 2 ottobre 2019 al dott. Angelo BORRELLI, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la

titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*" pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

CONSIDERATA l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dall'insorgenza di rischi per la salute pubblica e privata, connessi ad agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto di rischio richiede l'assunzione immediata di iniziative utili a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che le Regioni hanno segnalato reiteratamente la carenza dei dispositivi di protezione individuale e richiesto l'acquisto centralizzato da parte del Dipartimento della protezione civile del predetto materiale e che, nel corso della riunione di Coordinamento dell'emergenza tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri interessati, i Presidenti di Regione e Province Autonome, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia, del 25 febbraio 2020;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020, prot. 163228, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna ha rappresentato

gravissime criticità nell'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale in tutte le regioni maggiormente interessate dall'emergenza in rassegna;

CONSIDERATO che il Tavolo di coordinamento ha deciso l'acquisto centralizzato dei predetti materiali e l'emanazione di specifica Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

RITENUTO necessario avvalersi, per l'affidamento delle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui ai fabbisogni rappresentati da tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, delle deroghe a talune disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016, come previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, e successive modifiche e integrazioni, nonché in ragione di ulteriori atti normativi che dovessero intervenire nel corso della durata dell'emergenza in argomento;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 5 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, e successive modifiche;

ATTESE le diverse interlocuzioni con le Associazioni di categoria per individuare gli Operatori Economici produttori dei dispositivi di protezione individuale;

VISTO l'art. 63 del citato decreto legislativo n. 50/2016, concernente le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;

VISTO l'art. 163 del citato decreto legislativo n. 50/2016, concernente le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;

CONSIDERATE le esigenze dei fabbisogni rappresentate dai soggetti di cui all'articolo 1della citata OCDPC n. 630/2020;

VISTO l'articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto nei provvedimenti citati in premessa, di avviare, specifiche procedure di acquisto, anche sulla base dei quantitativi effettivamente disponibili sul mercato, per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, nonché la rispettiva consegna

presso le sedi individuate, ai sensi degli art. 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Alle procedure di affidamento di cui all'art. 1 si applicano le deroghe di cui all'art.3, commi 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020, e successive modifiche e integrazioni, nonché in ragione di ulteriori atti normativi che dovessero intervenire nel corso della durata dell'emergenza in argomento. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento, si applica quanto previsto dall'art. 163, comma 7 del Codice dei Contratti; ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni si applicano i commi 3 e 9 del medesimo art. 163.

Art. 3

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 graveranno sulle risorse stanziate per l'emergenza in atto.

Art. 4

Alle procedure di cui all'articolo 1, saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici individuati dalle Associazioni di categoria.

L'aggiudicazione delle procedure di cui al comma 1 avverrà con il criterio del prezzo più basso, stilando apposita graduatoria delle offerte ricevute, dalle quali attingere fino al soddisfacimento del fabbisogno effettivo, in attuazione delle deroghe sopra citate.

Art. 5

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto 50/2016 quale responsabile unico del procedimento, il Consegnatario geom. Carlo Sforza.

L'Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Politiche Contrattuali svolgerà le funzioni di supporto amministrativo-contabile.

Art. 6

Il dott. Gianfranco Sorchetti Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio è incaricato di provvedere alla gestione delle procedure e alla sottoscrizione delle lettere d'invito ed alla stipula del contratto.

Per quanto non previsto e disciplinato dagli atti di gara si rinvia alla legislazione applicabile in materia.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli